



COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO

PROVINCIA DI GORIZIA

Cod. Fisc. e P. IVA 00123480311 tel. 0481 80026
posta elettronica certificata: comune.sanlorenzoisontino@certgov.fvg.it
sito web: <https://www.comune.sanlorenzoisontino.go.it>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024.

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 17:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Clocchiatti Ezio	Sindaco	Presente
Venturoli Nicoletta	Componente del Consiglio	Presente
Pecorari Flavio	Vice Sindaco	Presente
Volpi Francesca	Componente del Consiglio	Presente
Polo Beatrice	Componente del Consiglio	Presente
Curci Germano	Componente del Consiglio	Presente
Ocera Alessio	Componente del Consiglio	Presente
Tuzzi Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Lorenzut Renzo	Componente del Consiglio	Assente
Visintin Dario	Componente del Consiglio	Presente
Franco Eva	Componente del Consiglio	Assente
Cappuccio Cesare	Componente del Consiglio	Presente
Tomada Michela	Componente del Consiglio	Assente

Assiste il Segretario Savino dott. Gianluigi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Clocchiatti Ezio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 14 novembre 2022, n. 17 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);
- con deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 06/04/2023 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per le annualità d'imposta a partire dal 2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 06/04/2023 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'annualità 2023.

Considerato che:

- il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% e dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di €200,00;
- i commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consentono di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per le aree edificabili nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per gli immobili strumentali all'attività economica nella misura compresa tra zero e 0,96%;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto Ministeriale 25 luglio 2023;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire i regolamenti e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerate, infine, le esigenze di bilancio per l'anno 2024;

Ritenuto di confermare le aliquote stabilite per l'ILIA 2023 con propria deliberazione n. 4 del 06/04/2023;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il Sindaco illustra....

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno d'imposta 2024 nelle seguenti misure:

1	Abitazione principale cat. A1 – A8 – A9 e pertinenze (max. n. 1 cat. C2-C6-C7)	0,55%
2	Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale e pertinenze	0,91%
3	Ulteriore fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale e pertinenze	0,91%
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale – Cat. D10	0,10%
5	Terreni agricoli (limitatamente alla porzione di territorio in cui sono soggetti ad imposta)	0,76%
6	Aree Fabbricabili	0,91%
7	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,91%
8	Immobili diversi non compresi nelle categorie precedenti	0,91%

- 2) di prendere atto, che la Giunta comunale con deliberazione n. 33 del 10/05/2016, ha determinato il valore delle aree fabbricabili site nel territorio comunale al fine dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, come segue:

1. <u>Zone Residenziali edificabili</u> <i>ad attuazione diretta classificate "B3"</i> con indice di fabbricabilità fondiaria di 1,0 mc/mq:	Valore €/mq 85,00 (ottantacinque/00)
2. <u>Zone Residenziali edificabili</u> <i>ad attuazione diretta classificate "B4"</i> con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,8 mc/mq:	Valore €/mq 75,00 (settantacinque/00)
3. <u>Zone Residenziali edificabili</u> <i>ad attuazione indiretta classificate "C" con strumento attuativo approvato:</i>	Valore €/mq 45,00 (quarantacinque/00)
4. <u>Zone Residenziali edificabili</u> <i>ad attuazione indiretta classificate "C" in assenza di strumento attuativo approvato :</i>	Valore €/mq 40,00 (quaranta/00)
5. <u>Zone Industriali/Artigianali:</u>	Valore €/mq. 15,00 (quindici/00)

- 3) di demandare all'ufficio competente la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Lorenzo Isontino, 07 novembre 2023

Il Responsabile

F.to CARLINI FABIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Lorenzo Isontino, 07 novembre
2023

Il Responsabile

f.to dott. Piacentini Alfredo

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Clocchiatti Ezio

Il Segretario
F.to Savino dott. Gianluigi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/01/2024 al 16/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di San Lorenzo Isontino, lì 02/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Istruttore Amministrativo
Zuppello Barbara

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 28/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Savino dott. Gianluigi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Lì,

Il Segretario Comunale
dott. Savino dott. Gianluigi